## GIURISPRUDENZA Corte di Giustizia Tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado LAZIO - Roma Sezione 14 Sentenza n. 6615

## Integrale

Accertamento e riscossione - Accertamento - L'Atto di accertamento - Plusvalenza da cessione infraquinquennale di immobile - Residenza anagrafica - Insufficienza - Valore meramente presuntivo - Mancato supporto dei consumi relativi all'immobile - Tassazione della plusvalenza - Legittimità - Consegue

Sentenza del 04/11/2024 n. 6615 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 14

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 12627/32/22 depositata il 15.11.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra M. T. G.Y P., avverso l'avviso di accertamento n. (...), emesso il 26.9.2017, relativo al periodo d'imposta 2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma aveva accertato ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, il maggior reddito imponibile pari a Euro 210.000,00, corrispondente alla plusvalenza realizzata dalla ricorrente mediante cessione a titolo oneroso di un immobile, sito in Roma, alla via Lucullo n. 11, entro i cinque anni dall'acquisto.

La ricorrente sosteneva la mancata notificazione e faceva presente che solamente in data 7.6.2021, tramite una visura telematica del proprio cassetto fiscale, si era accorta dell'esistenza dell'avviso di accertamento in questione. Proponeva quindi il ricorso in primo grado entro il termine di 60 giorni da quest'ultima data, eccependo: l'illegittimità dell'avviso di accertamento per nullità della notifica; Illegittimità nel merito della pretesa fiscale. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, con proprie controdeduzioni, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ritenendo l'avviso di accertamento regolarmente notificato il 12.10.2017 ed inoltre, nel merito la fondatezza del proprio operato. Chiedeva: in via principale l'inammissibilità del ricorso tardivamente presentato; in subordine il rigetto nel merito del ricorso.

La contribuente presentava memorie con le quali insisteva nel ritenere viziata la notifica dell'avviso di accertamento e confermava, nel merito, l'illegittimità della pretesa erariale.

10/12/24, 15:54 NT Plus - II Sole 24 ORE

I primi giudici accoglievano il ricorso e condannavano alle spese l'Ufficio, dichiarando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento e accogliendo nel merito le eccezioni di parte.

Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92, per contraddittoria e/o erronea motivazione, nonché per mancata statuizione su una eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 comma 1 lett. b del T.U.I.R., ribadendo nel merito la legittimità dell'atto. Chiede l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di giudizio.

Risulta costituita in giudizio la contribuente con proprie contro deduzioni e propone appello incidentale eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per nullità della notifica. Chiede l'accoglimento dell'appello incidentale e il rigetto dell'appello principale, con vittoria delle spese di giudizio.

All'udienza del 03/10/2024, la Corte decideva come da dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Dall'esame della documentazione agli atti, questo Collegio, come già rilevato dai primi giudici, rileva la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento eseguita presso il luogo di residenza della contribuente in Roma via (...). Pertanto, l'appello incidentale risulta essere infondato per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Ai sensi dell'art. dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 546/92: "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato". "Dall'esame della documentazione versata in atti emerge, al contrario, la regolarità della notifica avvenuta presso l'indirizzo di via Di C. L. C. 52, Roma, luogo di residenza della ricorrente ed effettuata ai sensi dell'art. 8 della L. 890 del 1982".

Nel merito, diversamente da quanto affermato dai primi giudici, l'atto impugnato risulta essere legittimo. Esso traeva origine dalla cessione a titolo oneroso di un bene immobile, nell'anno 2012, per il quale la contribuente non aveva dichiarato la plusvalenza realizzata, pur essendo un bene immobile acquistato da non più di cinque anni (art. 67 comma 1 lett. b del T.U.I.R.). Infatti, la ricorrente poneva in essere l'atto di cessione il 10.01.2012, registrato in data 11.01.2012, relativo all'immobile sito in Roma, alla via L. n. 11, Cat. A/4, foglio (...), particella 141, sub. 03, per un prezzo pari ad euro 800.000,00 e l'acquisto di tale immobile era avvenuto il 29.10.2010, con atto registrato in data 02.11.2010, al prezzo di euro 590.000,00.

Quindi, la contribuente cedeva l'immobile entro i cinque anni dall'acquisto e non versava le dovute imposte sulla plusvalenza imponibile, di cui all'art. 68 c. 1 DPR 917/86, in quanto sosteneva di aver adibito a propria abitazione principale l'immobile in questione, come risultante dall'estratto del certificato di residenza storico-anagrafico, secondo le previsioni dell'art. 67 del TUIR.

L'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir definisce la nozione di abitazione principale "quella nella quale la persona fisica, che la possiede, a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente". Quindi, emerge che un soggetto deve dimostrare con elementi oggettivi, che manifestano in maniera ragionevole, l'effettiva dimora presso lo stabile. In sostanza la residenza anagrafica soddisfa solo l'aspetto formale, mentre la dimora abituale attiene all'aspetto sostanziale. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione: "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per quanto qui rileva, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (Cass. n. 26985/2009; n. 13151/2010). Le conclusioni espresse dal giudice d'appello non tengono conto ... del fatto che "il concetto di abitazione principale è fattuale e prescinde dall'elemento volontario proprio del domicilio" (Cass. n.14389/3010), che non è corretto dare rilievo unicamente alla non coincidenza tra "dimora abituale" e "residenza anagrafica", che neppure è corretto affermare che "il concetto di abitazione principale è attribuibile esclusivamente alla residenza anagrafica" e che gli accertamenti anagrafici espletati dal Comune sono di ostacolo alla dimostrazione dell'utilizzo continuativo dell'abitazione quale dimora" (Corte Di Cassazione - Sentenza 28 marzo 2019, n. 8627).

Dall'esame della documentazione depositata agli atti, la parte non ha fornito idonea dimostrazione in merito alla circostanza di aver adibito a propria abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto e la rivendita. Infatti, risulta, già allegata agli atti di primo grado, un'interrogazione al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, un'utenza non domestica, intestata alla contribuente nel 2010, con ubicazione in Via L. 11, dalla quale risulta che nel 2011, anno in cui la parte dichiara di essere stata residente in detto immobile, alcuna comunicazione di importi fatturati in relazione a tale utenza. Inoltre, sempre dagli atti allegati alle controdeduzioni in primo grado, nel 2011 risulta intestata alla contribuente un'utenza del gas definita "utenza domestica" con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, Ubicazione Utenza Viale C. D'A. 217 11 - Roma, importo fatturato al netto del l'IVA 617 Euro.

Pertanto, il dato anagrafico non risulta confortato dall'intestazione delle utenze e dai relativi consumi riferiti all'immobile rivenduto, contrariamente a quanto statuito in sentenza. Ne consegue la piena fondatezza della pretesa avanzata con l'avviso di accertamento impugnato relativo alla plusvalenza realizzata dalla contribuente e non indicata nella dichiarazione dei redditi.

La Corte, alla luce delle su esposte motivazioni, rigetta l'appello incidentale ed accoglie l'appello principale dell'Ufficio ed in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'atto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'Appello e liquida le spese a favore della parte appellante in Euro. 5.000,00 (2.200 per il I° grado e 2.800 per il II oltre oneri di legge se dovuti.